

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto del Regolamento	1
Articolo 2	Licenza esercizio del servizio taxi e autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura	1
Articolo 3	Numero di licenze e di autorizzazioni	1
Articolo 4	Commissione comunale consultiva	2
Articolo 5	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	2
Articolo 6	Requisiti di accesso alla professione di tassista o di noleggiatore	2
Articolo 7	Bando di concorso per l'assegnazione licenza taxi e delle autorizzazioni all'esercizio NCC	3
Articolo 8	Contenuti obbligatori del bando	3
Articolo 9	Titoli oggetto di valutazione	3
Articolo 10	Assegnazione e rilascio licenza TAXI o autorizzazione NCC 4	
Articolo 11	Inizio e sospensione del servizio	4
Articolo 12	Validità	4
Articolo 13	Trasferibilità	4
Articolo 14	Norme di comportamento durante il servizio	5
Articolo 15	Comportamento degli utenti del servizio	6
Articolo 16	Caratteristiche generali delle autovetture adibite al servizio pubblico	6
Articolo 17	Sostituzione e collaborazione alla guida	6
Articolo 18	Interruzione del servizio	7
Articolo 19	Responsabilità	7
Articolo 20	Reclami	7
Articolo 21	Vigilanza sul servizio	7

TITOLO II - NORME SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI TAXI

Articolo 22	Acquisizione della corsa	8
Articolo 23	Riconoscibilità delle autovetture in servizio di TAXI	8
Articolo 24	Operatività del servizio	9
Articolo 25	Tassametro	9
Articolo 26	Tariffe	9

TITOLO III - NORME SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Articolo 27	Riconoscibilità delle autovetture in servizio di noleggio con conducente	10
Articolo 28	Operatività del servizio	10
Articolo 29	Tariffe	10

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 30	Sanzioni	11
Articolo 31	Sospensione	11
Articolo 32	Revoca	12
Articolo 33	Decadenza	12

Norme di riferimento:

L. 15 gennaio 1992 n°21 (aggiornata con L. 27/01/2009 n°14 di conversione, con modificazioni del D.L. 30/12/2008 n°207);

L.R. 6 settembre 1993 n°67 art 3 “Norme in materia di trasporto di persone”;

L. 21/12/1999 n°256 “Norme in materia di domicilio professionale”;

D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285 Nuovo Codice della Strada e s.m.i;

D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 Regolamento di esecuzione del Nuovo CDS e sm.i;

D.M. 20.4.1993 “criteri per la determinazione di tariffe”;

Del.R.T. 1.3.1995 n.131 “criteri per redazione regolamenti”;

L. 248/2006 (legge di conversione del D.L. n°223/2006);

**Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.*

TITOLO I

Disposizioni generali

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento intende unificare in un corpo organico le norme regolamentari relative all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente mediante autovettura, disciplinando solo le funzioni delegate dalla legge o da altre disposizioni normative di rango superiore al potere regolamentare dell'Ente locale.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono pertanto **abrogati** i Regolamenti di seguito enunciati:

- **Regolamento per il servizio di taxi** approvato con Del. C.C. n.42 del 25.5.2005:

-**Regolamento per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura** approvato con Del. C.C. n. 43 del 25.5.2005; **nonché la Delib.C.C. n. 33 del 20.3.2000 (variazione qualifiche componenti della Commissione Consultiva).**

Art.2

Licenza per l'esercizio del servizio di taxi

e autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura

1. La definizione delle due tipologie di servizio e le figure giuridiche di gestione sono contenute nella Legge 15 gennaio 1992 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni

2. L'esercizio delle due tipologie di servizio è subordinato alla titolarità di apposita licenza o autorizzazione rilasciata dal Comune, che dovrà essere tenuta a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.

3. Il titolare della licenza per il servizio taxi o dell'autorizzazione per il servizio di noleggio c.c. è tenuto a trasmettere all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza o

all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

4. Ogni licenza o autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola vettura.

5. La L.21/1992 disciplina espressamente i casi di cumulo.

Art.3

Numero di licenze e di autorizzazioni

1. Ai sensi della L.21/1992 (art.5 comma 1 lett.a) competente a stabilire il numero delle licenze per il servizio di taxi e di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura da rilasciare è il Consiglio Comunale.

2. Alla data di stesura del presente regolamento si conferma il seguente contingente:

- 6 (sei) licenze per il servizio di TAXI;

- 4 (quattro) autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

3. E' facoltà dell'Ente avvalersi delle facoltà offerte dal D.L.4 luglio 2006 n.223 (c.d. decreto Bersani) convertito in L. 248/2006 per il potenziamento del servizio taxi e per adeguare il servizio alla richiesta di mobilità, disponendo in tal senso con apposito atto della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'articolo seguente.

Art.4

Commissione comunale consultiva

1. Ai sensi dell'art.4 L.21/1992 e della Del. C. R.T. n.131/1995 è istituita la Commissione Comunale

consultiva formata da :

- Dirigente o Comandante della Polizia Municipale o suo delegato (che la presiede);

- Dirigente Settore Attività Produttive o suo delegato;

- 3 rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione

- 2 rappresentanti della associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Detta Commissione è nominata con deliberazione di G.C. e dura in carica 4 anni.

3. Detta Commissione ha funzioni consultive dirette a :

A) collaborare con gli uffici comunali preposti per vigilare sul servizio e sull'applicazione del regolamento;

B) promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti per migliorare il servizio, formulare proposte o evidenziare criticità da sottoporre ai competenti uffici comunali.

Art.5

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa deliberazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio di taxi e di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi di servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa la licenza viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il taxista o il noleggiatore. La convenzione deve prevedere tra l'altro condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art.6

Requisiti di accesso alla professione di tassista o di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di tassista o di noleggiatore è consentito ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" istituito presso la C.C.I.A.A. di GROSSETO, ai sensi dell'art.6 L. 21/92 e art. 3 L.R. n°67/93;

b) il possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dalla Legge

2. si applica ai fini del presente Regolamento, quale prova dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri la L. 21/12/1999 n°256 (legge comunitaria 1999) dove si precisa che il domicilio professionale del richiedente è equiparato alla "residenza",

3. Durante il servizio il titolare deve essere in ogni momento in grado di dimostrare la propria iscrizione al Ruolo, di cui al comma precedente, esibendo la relativa certificazione agli organi addetti alla vigilanza.

4. L'esercizio della professione di tassista o di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione previsto dal vigente Codice della Strada ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato una o più condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore, complessivamente ad anni due e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;

b) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari salvo che non sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

c) non sia incorso in condanne definitive che comportino l'interdizione della professione;

e) nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare, in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio Noleggio con Conducente con autovettura ai sensi delle leggi vigenti in materia, il requisito deve essere posseduto: 1- da tutti i soci, in caso di società di persone; 2- dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; 3- dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo;

5. Per l'esercizio della professione di noleggio con conducente è necessario avere la disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, situata nel territorio del Comune di Follonica.

Art.7

Bando di concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi e delle autorizzazioni all'esercizio del noleggio con conducente

1. Le licenze e le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli, da approvarsi con atto dirigenziale, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

2. Dell'avvenuta emanazione del Bando è data notizia mediante pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e all'Albo Pretorio del Comune. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T.

Art.8

Contenuti obbligatori del bando

3. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle licenze o delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;

Art.9

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio di taxi o le autorizzazioni di autonoleggio con conducente, la Commissione di concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli, a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) avere esercitato servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo : PUNTI 0,5 per ogni semestre fino ad un massimo di punti 5;

b) conoscenza documentata di una o più lingue straniere: PUNTI 1 per ogni lingua straniera parlata. E' facoltà della Commissione di concorso prevedere l'accertamento della conoscenza pratica di lingue straniere e la previsione di prove di esame relative:

- alla conoscenza delle leggi in materia e del regolamento comunale d'esercizio;
- alla conoscenza della toponomastica relativa all'area urbana del Comune.

2. Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino a pari punteggio la licenza viene assegnata al più giovane di età.

4. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio, alla presenza degli interessati.

Art.10

Assegnazione e rilascio licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente

1. Il Dirigente, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di Concorso, provvede all'assegnazione e al rilascio della licenza o dell'autorizzazione di noleggio, di norma entro 60 gg. dalla emanazione dell'atto di aggiudicazione, verificato l'effettivo possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari, autodichiarati dal candidato. Allo scopo, potrà richiedere l'esibizione di eventuale documentazione integrativa, assegnando un termine definito.

2. L'assegnatario della licenza è tenuto inoltre a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti che il medesimo non svolge attività incompatibili con quelle di taxista o di noleggiatore.

3. La graduatoria resterà in vigore 3 anni e i posti che dovessero rendersi vacanti nel triennio potranno essere ricoperti mediante scorrimento, fino ad esaurimento della stessa.

Art.11

Inizio e sospensione del servizio.

1. In caso di assegnazione o acquisizione della licenza o dell'autorizzazione per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla voltura del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata al comando di Polizia Municipale entro il termine perentorio di 48 ore dal verificarsi dell'evento causa della sospensione.

Art.12

Validità

1. La licenza all'esercizio di taxista e l'autorizzazione all'esercizio di noleggio con conducente hanno validità illimitata previa esito positivo della verifica tecnica del veicolo prevista per legge.
2. La licenza e l'autorizzazione possono essere comunque sospese o revocate o dichiarate decadute in qualsiasi momento nei casi previsti dalle vigenti norme e dal presente Regolamento.

Art.13

Trasferibilità

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi in presenza di almeno una delle condizioni prescritte dall'art.9 Legge 21/1992.
2. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione comunale d'esercizio " mortis causa" è ammesso a favore di uno degli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti. In alternativa, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad un soggetto terzo designato dagli eredi, purchè iscritto al ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, nel termine perentorio di due anni.
3. Qualora entro il termine di due anni il trasferimento a terzi non venga perfezionato, la licenza viene messa a concorso.
4. Il trasferimento della licenza per atto tra vivi o mortis causa viene effettuato dai competenti Uffici comunali alle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione tra vivi deve essere stipulato alla presenza di un notaio e deve essere regolarmente registrato. Una copia conforme all'originale deve essere depositata presso l'Ufficio competente;
 - b) per il trasferimento mortis causa la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio Comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare la licenza;
 - c) all'atto del trasferimento il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti prescritti.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art.14

Norme di comportamento del taxista e del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista o il noleggiatore hanno l'obbligo di:
 - a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

VERSIONE FINALE DICEMBRE 2012

- c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap, garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa degli interessati e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- d) rispettare la disciplina relativa al trasporto animali prevista dal Codice della Strada;
- e) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
- f) prendere provvedimenti per opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
- g) curare la qualità del servizio in tutti i particolari;
- h) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri e al tassametro;
- i) per recarsi nel luogo indicato dal cliente, effettuare il percorso per lui più vantaggioso, salvo espressa richiesta del cliente o allorquando ricorrano cause di forza maggiore;
- l) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
 - l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato nome e stemma comunale
 - gli estremi della licenza;
 - il numero telefonico dell'Ufficio Comunale competente a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
 - copia dell'atto da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;
- m) tenere a bordo copia del Regolamento, relativo al servizio da esibire a chiunque ne abbia interesse;
- n) consegnare al COMANDO POLIZIA MUNICIPALE entro 24 ore dal termine del servizio qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
- o) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo;
- p) ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio;
- q) accogliere gratuitamente sull'autovettura i cani-guida che accompagnino i clienti non vedenti. Nell'esercizio della propria attività al tassista o noleggiatore è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa segnata dal tassametro maggiorata di eventuali supplementi o a quella contrattata con il cliente su base chilometrica;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - g) seguire percorsi diversi dalla via più breve.

Art.15

Comportamento degli utenti del servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio o di taxi è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
- d) pretendere che il trasporto avvenga in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
- e) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati: Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia capienza al trasporto di un gruppo di persone il cui numero, comunque, sia previsto dalla legge;
- f) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il taxista o con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura.

Art.16

Caratteristiche generali delle autovetture adibite al servizio pubblico

1. Il servizio di taxi o di noleggio con conducente è esercitato con veicoli aventi caratteristiche definite dal vigente Codice della strada, approvato con D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n°495/1992 e successive modifiche.
2. Tutti i nuovi veicoli adibiti al servizio di cui trattasi devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozze pieghevoli, stampelle ecc..).
2. I veicoli immatricolati a far data dal 1° Gennaio 1993, da adibire al servizio pubblico, devono essere muniti di marmitta catalitica o altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti, così come disposto dal D.M. Trasporti 15 Dicembre 1992 n. 572.
3. Restano salve le disposizioni specifiche di cui ai successivi Titoli del presente Regolamento.
4. I veicoli adibiti al servizio di taxi o di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
5. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso in cui la riparazione non possa essere seguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.
6. I veicoli di servizio devono essere mantenuti in uno stato conforme alle caratteristiche tecniche previste in sede di immatricolazione e in eventuale sede di revisione periodica.
7. La Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sulla idoneità dei mezzi di servizio.
8. L'apposizione di messaggi pubblicitari all'interno e all'esterno dei veicoli adibiti a taxi o noleggio è soggetta alle disposizioni di legge in materia (Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione) e deve essere preventivamente autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art.17

Sostituzione e collaborazione alla guida

1. I casi di sostituzione e collaborazione alla guida sono disciplinati dall'art.10 L.21/1992 e nell'ipotesi in cui il Comune intenda avvalersi delle facoltà di potenziamento previste dall'ordinamento, dall'art.6 D.L. 4.7.2006 n.223 (*c.d. Decreto Bersani*) convertito in L.248/2006.

art.18

Interruzione del servizio

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo, pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art.19

Responsabilità

1. Eventuali responsabilità per danni a terzi, a cose o animali, derivanti dall'esercizio della licenza o dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o suo dipendente.

Art.20

Reclami

1. Eventuali reclami relativi allo svolgimento del servizio devono essere indirizzati agli organi addetti alla vigilanza appartenenti alla Polizia Municipale.

2. Il personale della P.M., esperiti gli accertamenti del caso, informa il Dirigente competente sui provvedimenti adottati e propone eventualmente gli ulteriori atti che si ritiene opportuno adottare.

3. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono cui indirizzare i reclami.

Art.21

Vigilanza sul servizio

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Uffici ed Agenti di Polizia di cui all'articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.

TITOLO II

NORME SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI TAXI

Art.22

Acquisizione della corsa

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono demandati ad accordi tra i taxista purchè sia coperto il servizio diurno dalla ore 7.00 alle ore 22.00 e notturno dalle ore 22.00 alle ore 7.00; resta salva la possibilità per i taxisti di coprire il turno notturno invernale (da ottobre a maggio) mediante un servizio di pronta reperibilità.

2. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:

a) nelle zone di sosta e carico, definite con deliberazione di Giunta Comunale;

b) mediante sistemi di chiamata per radio;

c) al di fuori delle zone, di cui alla lettera a), allorché il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito.

3. A tal fine il taxista ha l'obbligo di segnalare la condizione di taxi libero o occupato attraverso apposito segnale illuminabile da collocare all'interno del parabrezza anteriore con la dicitura "libero" o "occupato".

4. Presso l'Albo Pretorio, il Comando polizia Municipale e i locali Uffici di informazioni turistiche sono pubblicati elenchi, indicanti i luoghi adibiti allo stazionamento TAXI, nonché i numeri telefonici utili per collegarsi alle varie stazioni taxi.

5. Il Comune segnalerà all'utenza la presenza di veicoli adibiti al servizio TAXI tramite appositi cartelli in ferro da ubicare nei pressi dei posteggi di stazionamento, sui quali verrà altresì impresso il numero telefonico, a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare gli eventuali disservizi. Sarà inoltre riportato un estratto dell'atto da cui risulti il sistema di tariffazione vigente.

Art.23

Riconoscibilità delle autovetture in servizio di TAXI

1. Le autovetture in servizio di taxi sono di colore BIANCO, secondo quanto previsto dal D.M. 19 Novembre 1992 n. 191, fatta eccezione per quelle immatricolate precedentemente al 1° gennaio 1993.
2. Le autovetture in servizio Taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI".
3. Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:
 - a) al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata al di sotto del bordo inferiore dei finestrini, una targa autoadesiva con un'altezza massima di cm. 6 recante la scritta "TAXI", affiancata dal numero della licenza e lo stemma del Comune di Follonica.
4. Le autovetture in servizio di taxi portano all'interno, in posizione visibile al cliente trasportato un cartello, indicante il numero di telefono dell'Ufficio Comunale cui rivolgersi per eventuali reclami, relativi alla prestazione del servizio. Deve inoltre essere tenuto a bordo una copia del Regolamento Comunale, esibendolo a chiunque ne abbia interesse. A bordo deve essere tenuta, inoltre, una piantina stradale della città.

Art. 24

Operatività del servizio

1. Il servizio di taxi opera all'interno dell'area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della Provincia di Grosseto servite da strade asfaltate.

Art.25

Tassametro

I veicoli adibiti al servizio di taxi sono muniti di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è chiaramente deducibile il corrispettivo da pagare.

L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario deve essere portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi plurilingue chiaramente leggibili posti sul cruscotto del veicolo.

Art.26

Tariffe

1. Le tariffe per il servizio di taxi sono determinate con deliberazione di Giunta Comunale e periodicamente aggiornata sulla base della rivalutazione dell'indice ISTAT, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art.4.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Saranno comunque automaticamente applicabili le tariffe derivanti dalle variazioni normative che possano intervenire durante la vigenza del presente Regolamento, salva la previsione di apposita procedura di concertazione ove prevista per la loro applicabilità.

TITOLO III

NORME SPECIFICHE ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA-

Art.27

Riconoscibilità delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale una targa di dimensioni cm.22x11 con la scritta "NOLEGGIO" Unitamente allo stemma del Comune di Follonica. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura " NCC", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune di Follonica.
2. Le autovetture in servizio di noleggio portano all'interno in posizione visibile al cliente trasportato un cartello, indicante il numero di telefono dell'Ufficio Comunale cui rivolgersi per eventuali reclami,relativi alla prestazione del servizio. Deve,inoltre, essere tenuto a bordo una copia del Regolamento Comunale, esibendolo a chiunque ne abbia interesse.

Art.28

Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatorio.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune di Follonica a condizioni di reciprocità.
3. Il Noleggiatore titolare dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Follonica ha l'obbligo di iniziare e terminare la corsa presso la rimessa individuata ai sensi dell'articolo 6 3° comma del presente Regolamento, senza possibilità di acquisizione di corse con partenza da altra località.
- 4- Le prenotazioni di trasporto per il servizio di Noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa, l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel territorio Comunale che ha rilasciato l'Autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.
- 5 – Nel servizio di Noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di Taxi;
- 6 - Il Titolare di Autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con conducente è obbligato alla compilazione e tenuta di un "*foglio di servizio*", completo dei seguenti dati:
 - a) fogli vidimati e con progressione numerica:
 - b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza, la compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
 - I. targa veicolo;
 - II. nome del conducente;
 - III. data, luogo e Km. Di partenza e arrivo;
 - IV. orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - V. dati del committente.
7. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due (2) settimane.

Art.29

Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore, sulla base dei criteri ministeriali che determinano la tariffazione minima e massima per l'esercizio del servizio.
2. Saranno comunque automaticamente applicabili le tariffe derivanti dalle variazioni normative che possano intervenire durante la vigenza del presente Regolamento, salva la previsione di apposita procedura di concertazione ove prevista per la loro applicabilità.

TITOLO IV

SANZIONI

Art.30

Sanzioni amministrative e pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi in materia e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del Nuovo CDS e s.m.i. e dalle leggi regionali, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, ad eccezione di quanto previsto nelle disposizioni specifiche di cui al comma successivo, con sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 con applicazione delle modalità di cui alla L.689/81 e s.m.i.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €50,00 a un massimo di € 500,00 per le seguenti violazioni:
 - a) violazione dell'articolo 2 comma 2, per la mancanza dell'autorizzazione a bordo del veicolo;
 - b) violazione degli artt.22 e 26 relativi al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c) violazione dell'articolo 6 comma 2, per la mancanza a bordo del veicolo del certificato di iscrizione al ruolo;
 - d) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 11 comma
 - e) violazione degli obblighi sul comportamento in servizio previsti dal presente regolamento da parte del noleggiatore ;
 - f) mancata segnalazione di guasti al contachilometri con le modalità previste dal presente regolamento;
 - g) mancato rispetto degli obblighi relativi ai turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;
 - h) mancata trasmissione a cadenza mensile di un campione (max. n°15) di fogli di servizio, per controllo a campione, i dati saranno trattati nel rispetto della tutela della privacy e saranno distrutti con le modalità previste dalla L. n° 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali";
3. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell'impresa di servizio di Taxi o di noleggio con conducente , l'accertamento è contestato anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
4. Chiunque eserciti l'attività di trasporto di terze persone senza aver ottenuto iscrizione al ruolo, prevista dall'articolo 6 della Legge 21/1992 o in assenza del titolo autorizzatorio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000 a €6.000.

5. Il taxista che rifiuti di prestare servizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da €150 ad €900.

6. Sono inoltre previste le sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della licenza e dell'autorizzazione, come disciplinato negli articoli seguenti;

70. Sono altresì previste le sanzioni introdotte dall'art. 11-bis della L. 15/01/1992 n° 21 e s.m.i., per l'inosservanza di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della stessa Legge, che è punita:

- a) con un mese di sospensione del ruolo di cui all'art. 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'art. 6 alla quarta inosservanza.

Art.31

Sospensione

1. La sanzione della sospensione della licenza all'esercizio è applicata con provvedimento del Dirigente competente per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei veicoli, come previsto dalle norme richiamate nell'art.16;
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap;
- e) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ;
- f) violazione di norme penali connesse all'esercizio dell'attività di taxi o di noleggio con conducente;
- g) violazione degli obblighi relativi ai turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa.

2. Il Dirigente competente dispone circa il periodo di sospensione della licenza da applicarsi al caso concreto, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.32

Revoca

1. La licenza all'esercizio è revocata dal Dirigente nei seguenti casi:

- a) perdita da parte del titolare del requisito dell'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività previsti dalla normativa nazionale o regionale e dal presente regolamento;
- b) per gravi e comprovati motivi di pubblico interesse.

2. Contro il provvedimento di revoca il soggetto interessato può proporre ricorso amministrativo secondo le procedure previste dalla legge.

3. La revoca è comunicata al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.33

Decadenza

1. La decadenza dalla licenza all'esercizio è disposta dal Dirigente nei seguenti casi:

- a) accumulo da parte del titolare nell'arco di un quinquennio di più provvedimenti di sospensione che complessivamente superino i sei mesi;
- b) interruzione ingiustificata del servizio per un mese anche non consecutivo nell'arco dell'anno;
- c) violazione delle norme che vietano il cumulo in capo ad una stessa persona di licenze di noleggio con conducente e di taxi;
- d) svolgimento da parte del titolare dell'autorizzazione di attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore o di taxista;
- e) violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni e delle licenze o trasferimento di fatto della rimessa o dello stazionamento dei veicoli fuori dal territorio comunale.
- f) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 11.
- g) per le violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

Art. 34

Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento modificato vanno regolarizzate entro un anno dalla entrata in vigore del medesimo.